



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE DEL MEDITERRANEO, FATTO A MADRID IL 21 GENNAIO 2008

Art. 3

Disposizioni finanziarie

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.

Versione in vigore dal 4 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

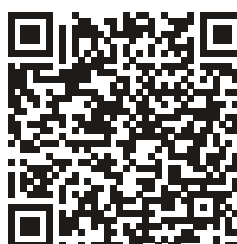
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008
Estremi	Legge 22 ottobre 2025, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-162-2025/art-3-disposizioni-finanziarie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it